

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 493

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2005)

Attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione della Direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il provvedimento viene adottato ai sensi della legge comunitaria n. 306 del 2003, che reca nell'allegato B l'indicazione della direttiva in esame.

La direttiva 2002/74/CE modifica la precedente direttiva 80/987/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, innovando sostanzialmente con esclusivo riguardo alle disposizioni relative alle situazioni transnazionali (Sezione III bis), che vengono pertanto recepite nei termini di seguito indicati. In particolare, in ordine ai contenuti dello schema di decreto legislativo, si osserva che:

- **l'art.1** modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, individuando nel Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, l'organismo competente per il pagamento dei crediti di lavoro non pagati, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, nel caso di imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri, quando il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia;
- **l'art.2**, al fine di prevedere una corrispondente modifica della disciplina relativa al trattamento di fine rapporto, di cui alla la legge 29 maggio 1982, n. 297, individua nel Fondo di garanzia di cui alla predetta legge l'organismo competente per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, nel caso di imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri, quando il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia;
- **l'art.3** prevede l'obbligo di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, che, attraverso le modifiche sopra riportate, recepisce sostanzialmente la direttiva 2002/74/CE.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

A) La Direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002 modifica la Direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La legge comunitaria 31 ottobre 2003, n.306, prevede una delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva entro il 30 maggio 2005 inserendo la direttiva stessa nell'Allegato B).

B) Il decreto proposto dà attuazione alla citata direttiva introducendo nella legislazione vigente le disposizioni necessarie ad individuare, nei casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri, l'organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

L'innovazione legislativa non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto il Fondo in questione prevede specifici meccanismi di autofinanziamento al fine di assicurare il pareggio della gestione.

C) Trattasi di recepimento di una direttiva comunitaria, adottato in aderenza al dettato della direttiva stessa.

D) ed E) Trattasi di obbligo discendente dall'appartenenza all'Unione Europea.

In particolare, si verte in materia di Ordinamento civile e, pertanto, ai sensi del Titolo V della Costituzione, articolo 117, di competenza esclusiva dello Stato.

IMPATTO AMMINISTRATIVO:

Non si prevedono oneri aggiuntivi a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

Attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Dir. 2002/74/CE del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia".

Art. 2

(Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297)

1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia”.

Art. 3
(Notifiche)

1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.